



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11462 del 2024, proposto da:

Gabriele Amodeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Minsitro p.t., Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Montalto, Michele Deiana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da

inquadrare nell'Area Assistenti, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa», relativa al profilo professionale FT52 – Assistente Tecnico nautico; (52 Unità) pubblicata il 5 settembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

- della graduatoria rettificata del concorso de quo, pubblicata in data 2 ottobre u.s., nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 7 ottobre 2024 (Nota Prot. M_D A0582CC REG2024 0074690 07-10-2024), con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente di non aver valutato il titolo di riserva correttamente dichiarato;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui,

escludendo l'odierna

ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso

dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il

profilo di interesse (FT52), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo

riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il

profilo FT52;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura

idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione

spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo FT52.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Commissione Interministeriale Ripam e di Formez PA;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in ordine alla domanda cautelare proposta, il ricorso appare, ad un sommario esame, suscettibile di possibile accoglimento poiché, analogamente alla fattispecie affrontata dal TAR Lazio, Sez. II, con la sentenza 1 ottobre 2024, n. 17011 *"...In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all'applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso, sia pure collocata fuori posizione nello spazio relativo alle preferenze anziché in quella delle riserve"*;

Ritenuto che sembra, pertanto, applicabile al ricorrente, la riserva in favore delle categorie soggettive di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del bando secondo i quali: *"2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale...omissis... La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso. 3. Le*

riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 7.”;

Ritenuto che, tenuto conto della sussistenza del pregiudizio lamentato da parte ricorrente, in relazione alla prospettiva del completamento dell'iter concorsuale con assunzione dei soggetti controinteressati, debba essere assicurata allo stesso ricorrente la tutela cautelare ai fini dell'ammissione al completamento dell'iter concorsuale, ivi compreso l'inserimento “con riserva” nella graduatoria di concorso, secondo il punteggio conseguito anche tenendo conto del titolo di riservatario ai sensi delle clausole sopra richiamate della “lex specialis”;

Considerato, sotto altro profilo, che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato anche la graduatoria, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza e del ricorso introduttivo nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che stante la peculiarità della questione controversa possa disporsi la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare proposta e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale ivi compreso il nuovo collocamento in graduatoria secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 25 giugno 2025, ore di rito;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

M_D A0582CC REG2025 0013609 19-02-2025